

Convenzione n. 26 concernente l'introduzione di metodi per la fissazione dei salari minimi

Adottata a Ginevra il 16 giugno 1928¹

Approvata dall'Assemblea federale il 27 marzo 1940²

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 7 maggio 1947³

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 maggio 1948

Emendata dalle Convenzioni n. 80⁴ e 116⁵

(Stato 31 maggio 2019)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e quivi riunitasi il 30 maggio 1928 nella sua undicesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relative ai metodi per la fissazione dei salari minimi, questione che costituiva la prima trattanda dell'ordine del giorno della sessione; e

dopo aver deciso che queste proposte sarebbero state concretate in una Convenzione internazionale,

adotta, in questo sedicesimo giorno del mese di giugno millenovecentoventotto, la Convenzione qui appresso che sarà denominata Convenzione sui metodi per la fissazione dei salari minimi, 1928, da sottoporre alla ratificazione dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁶:

RU 63 432 e CS 14 23; FF 1928 II 1146, 1938 II 197 ediz. ted. e 1928 II 1227, 1938 II 201 ediz. franc.

¹ La Conv. è stata adottata nell'undicesima sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 7). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste mod., introdotte alla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).

² RU 63 431

³ Conformemente al DF d'approvazione, il CF ha depositato lo strumento di ratificazione solo dopo l'entrata in vigore della LF 12 dic. 1940 sul lavoro a domicilio (CS 8 223).

⁴ RS 0.822.719.0

⁵ RS 0.822.721.6, art. 1

⁶ RS 0.820.1

Art. 1

1. Ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad introdurre o a conservare metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove i salari siano eccessivamente bassi⁷.
2. La denominazione «industrie», nel senso della presente Convenzione, comprende le industrie di trasformazione e il commercio.

Art. 2

Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di decidere, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie, laddove esistano per l'industria o ramo dell'industria di cui si tratta, a quale industria o rami d'industria, ed in modo speciale, a quali industrie a domicilio o rami di queste industrie, saranno applicabili i metodi per la fissazione dei salari minimi previsti nell'art. 1⁸.

Art. 3

1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di scegliere i metodi per la fissazione dei salari minimi, come pure le modalità, per la loro applicazione.
2. Tuttavia:
 1. prima di applicare i metodi ad un'industria o ad un ramo di una determinata industria, dovranno essere sentiti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, compresi i rappresentanti delle loro organizzazioni rispettive laddove esistano, come pure tutte le altre persone particolarmente qualificate in virtù della loro professione o delle loro funzioni, alle quali l'autorità competente reputa, opportuno rivolgersi;
 2. i datori di lavoro ed i lavoratori interessati dovranno cooperare alla applicazione dei metodi, nella forma e nella misura che potranno essere stabilite dalla legislazione nazionale, ma in ogni caso, in proporzione ed in modo uguale;
 3. le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno carattere obbligatorio per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e non potranno venir ridotte da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell'autorità competente, mediante contratto collettivo.

⁷ Vedi l'art. 4 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio (RS **822.31**) e gli art. 2 a 10 della sua O del 20 dic. 1982 (RS **822.311**).

⁸ Vedi gli art. 1 e 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio (RS **822.31**) e l'art. 5 della sua O del 20 dic. 1982 (RS **822.311**).

Art. 4

1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere i provvedimenti necessari, mediante un sistema di controllo e di sanzioni, affinché, da una parte, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza delle aliquote minime dei salari in vigore e, dall'altra, i salari effettivamente corrisposti non siano inferiori alle aliquote minime applicabili⁹.

2. Ciascun lavoratore a cui sono applicabili le aliquote minime e che ha percepito salari inferiori a tali aliquote, deve avere il diritto, per via giudiziaria od altra via legale, di recuperare l'importo della rimanente somma dovutagli, entro un termine che potrà essere stabilito dalla legislazione nazionale.

Art. 5

Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve presentare ogni anno all'Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto generale con l'elenco delle industrie o dei rami di industrie in cui sono applicati i metodi per la fissazione dei salari minimi, e che esponga le modalità d'applicazione di tali metodi ed i loro risultati. Il rapporto comprenderà le indicazioni succinte sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, le aliquote dei salari minimi fissate e, dato il caso, gli altri più importanti provvedimenti concernenti i salari minimi.

Art. 6

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro il quale procederà alla loro registrazione.

Art. 7

1. La presente Convenzione vincolerà soltanto i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata presso l'Ufficio internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla registrazione da parte del Direttore generale della ratificazione di almeno due membri.

3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Art. 8

Non appena le ratificazioni di due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la

⁹ Vedi l'art. 3 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio e l'art. 2 della sua O del 20 dic. 1982 (RS 822.311).

registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell'Organizzazione.

Art 9

1. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione ha la facoltà di disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l'Ufficio internazionale del Lavoro.

2. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo spirato il periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10¹⁰

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 11

Il testo francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

(Seguono le firme)

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvato dall'AF il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413).

Campo d'applicazione il 31 maggio 2019¹¹

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	2 agosto	2001	2 agosto	2002
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Argentina	14 marzo	1950	14 marzo	1951
Armenia	27 gennaio	2006	27 gennaio	2007
Australia	9 marzo	1931	9 marzo	1932
Austria	15 marzo	1974	15 marzo	1975
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Barbados	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belarus	15 settembre	1993	15 settembre	1994
Belgio	11 agosto	1937	11 agosto	1938
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Benin	12 dicembre	1960 S	12 dicembre	1960
Bolivia	19 luglio	1954	19 luglio	1955
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1958
Bulgaria	4 giugno	1935	4 giugno	1936
Burkina Faso	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Burundi	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Camerun	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Canada	25 aprile	1935	25 aprile	1936
Ciad	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Cile	31 maggio	1933	31 maggio	1934
Cina	5 maggio	1930	5 maggio	1931
Macao ^a	13 luglio	1999	20 dicembre	1999
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1934
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960 S	20 settembre	1960
Corea (Sud)	27 dicembre	2001	27 dicembre	2002
Costa Rica	16 marzo	1972	16 marzo	1973
Côte d'Ivoire	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Cuba	24 febbraio	1936	24 febbraio	1937
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Ecuador	6 luglio	1954	6 luglio	1955
Egitto	10 maggio	1960	10 maggio	1961
Eswatini	26 aprile	1978 S	26 aprile	1978
Figi	19 aprile	1974 S	19 aprile	1974

¹¹ RU 1973 1133 1648, 1975 2490, 1982 513, 1985 1772, 1987 1416, 2002 475, 2006 853, 2010 3261 e 2019 1797.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Francia	18 settembre	1930	18 settembre	1931
Nuova Caledonia	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Polinesia francese	19 marzo	1954	19 marzo	1954
St. Pierre e Miquelon	19 marzo	1954	19 marzo	1954
Gabon	14 ottobre	1960 S	14 ottobre	1960
Germania	30 maggio	1929	14 giugno	1930
Ghana	2 luglio	1959	2 luglio	1960
Giamaica	8 luglio	1963	8 luglio	1964
Giappone	29 aprile	1971	29 aprile	1972
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	4 maggio	1961	4 maggio	1962
Guinea	21 gennaio	1959 S	22 gennaio	1959
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977	21 febbraio	1977
Guyana	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
India	10 gennaio	1955	10 gennaio	1956
Iraq	26 novembre	1962	26 novembre	1963
Irlanda	3 giugno	1930	3 giugno	1931
Italia	9 settembre	1930	9 settembre	1931
Kazakistan	5 marzo	2015	5 marzo	2015
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Lesotho	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Libano	26 luglio	1962	26 luglio	1963
Libia	27 maggio	1971	27 maggio	1972
Lussemburgo	3 marzo	1958	3 marzo	1959
Madagascar	1° novembre	1960 S	1° novembre	1960
Malawi	22 marzo	1965 S	22 marzo	1965
Mali	22 settembre	1960 S	22 settembre	1960
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Marocco	14 marzo	1958	14 marzo	1959
Mauritania	20 giugno	1961 S	20 giugno	1961
Maurizio	2 dicembre	1969 S	2 dicembre	1969
Messico	12 maggio	1934	12 maggio	1935
Myanmar	21 maggio	1954	21 maggio	1955
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1935
Niger	27 febbraio	1961 S	27 febbraio	1961
Nigeria	16 giugno	1961	16 giugno	1962
Norvegia	7 luglio	1933	7 luglio	1934
Nuova Zelanda	29 marzo	1938	29 marzo	1939
Paesi Bassi	10 novembre	1936	10 novembre	1937
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1971
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Paraguay	24 giugno	1964	24 giugno	1965
Perù	4 aprile	1962	4 aprile	1963

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Portogallo	10 novembre	1959	10 novembre	1960
Rep. Centrafricana	27 ottobre	1960 S	27 ottobre	1960
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	5 dicembre	1956	5 dicembre	1957
Ruanda	18 settembre	1962 S	18 settembre	1962
Saint Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Saint Vincent e Grenadine	21 ottobre	1998 S	31 maggio	1995
Salomone, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
Seicelle	6 febbraio	1978 S	6 febbraio	1978
Senegal	4 novembre	1960 S	4 novembre	1960
Sierra Leone	15 giugno	1961	15 giugno	1962
Siria	30 ottobre	1961 S	30 ottobre	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	8 aprile	1930	8 aprile	1931
Sri Lanka	9 giugno	1971	9 giugno	1972
Sudafrica	28 dicembre	1932	28 dicembre	1933
Sudan	18 giugno	1957	18 giugno	1958
Svizzera	7 maggio	1947	7 maggio	1948
Tanzania	22 giugno	1964 S	22 giugno	1964
Togo	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Tunisia	15 maggio	1957	15 maggio	1958
Turchia	29 gennaio	1975	29 gennaio	1976
Uganda	4 giugno	1963 S	4 giugno	1963
Ungheria	30 luglio	1932	30 luglio	1933
Uruguay	6 giugno	1933	6 giugno	1934
Venezuela	20 novembre	1944	20 novembre	1945
Vietnam	14 giugno	1955	14 giugno	1956
Zambia	2 dicembre	1964 S	2 dicembre	1964
Zimbabwe	16 settembre	1993	16 settembre	1994

^a Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrata speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

